

N. R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI

Quarta CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Lucafo'
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. r.g. promossa da:

(C.F.) con il patrocinio dell'avv.
e dell'avv. elettivamente domiciliato in
BARI presso il difensore avv.

con il patrocinio dell'avv.
elettivamente domiciliato in
difensore avv.

e dell'avv.
BARI presso il

ATTORE/I

contro

(C.F.)
) e dell'avv.
BARI presso il difensore avv.

) con il patrocinio dell'avv.
elettivamente domiciliato in

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ex art. 702 bis depositato il 27/04/2010 e convenivano in giudizio la Banca S.p.a. chiedendo al Tribunale adito di:

a) ACCERTARE la violazione da parte della banca convenuta nei confronti degli odierni attori degli artt. 26, 28 co. 1 lett. a) e b), art. 28 co. 2 e art. 29 co. 1, 2, 3 Reg. Consob n. 11522/98, nonché l'art. 21 co. 1 lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. n. 58/1998, nonché degli artt. 1175, 1176, co. 2, 1218, 1337, 1338, 1375, 1418, c.c. e per l'effetto DICHIARARE la nullità del contratto – quadro (e di conseguenza delle operazioni successive) ai sensi dell'art. 1418 c.c. condannando i convenuti alla restituzione, in favore di parte attrice, del capitale investito maggiorato di interessi e rivalutato;

b) in subordine, ACCERTARE e DICHIARARE l'annullabilità del contratto di acquisto dei prodotti finanziari per cui è causa per vizio del consenso (dolo della controparte e comunque errore essenziale) ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c.;

c) in via ancora più gradata, DICHIARARE risolto per grave inadempimento il contratto per cui è causa ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., condannando i convenuti alla restituzione, in favore della parte attrice, del capitale investito maggiorato di interessi e rivalutato;

d) in ogni caso, CONDANNARE la Banca convenuta al risarcimento del danno, sotto il duplice profilo del danno emergente e del lucro cessante, come indicati al punto 27) della narrativa, pari alla somma di €. 24.666,55, oltre rivalutazione ed interessi sino al soddisfo, o in quella maggiore o minore ritenuta di Giustizia, anche secondo valutazione equitativa;

e) in ogni caso, condannare i convenuti al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per fattane anticipazione".

In particolare i ricorrenti deducevano:

- di aver sottoscritto in data 03/02/2005 obbligazioni corporate emesse da banca Lehman Brothers (Lehman brother's ty 7% frn0423/4/14, ISIN XS0189294225, euro 20.000,00);
- la scelta era ricaduta su detto prodotto, in quanto il funzionario della banca abituale interlocutore dei ricorrenti, ne aveva garantito l'assoluta affidabilità, trattandosi di una obbligazione a basso rischio che avrebbe garantito a scadenza il rimborso del capitale ed il pagamento di interessi;
- a conferma di tanto il funzionario aveva riferito altresì che il su citato titolo era inserito nell'elenco delle obbligazioni a basso rischio-rendimento "PATTICHIARI";
- tuttavia, in conseguenza del collasso finanziario delle società del gruppo Lehman, il titolo acquistato dai ricorrenti è andato in default, con conseguente perdita del capitale (oltre che mancata percezione degli interessi);
- pertanto i signori e avevano richiesto alla banca copia della documentazione precontrattuale e contrattuale, fatta loro sottoscrivere sia in relazione al contratto-quadro, sia in relazione al singolo investimento, rilevando molteplici inadempimenti posti in essere dall'intermediario, con riferimento sia alla normativa di settore sia a quella civilistica;
- i ricorrenti avevano quindi instaurato un procedimento ex art. 696 bis nel corso del quale tali molteplici profili di inadempimento erano stati messi in luce dalla consulenza tecnico-contabile.

Si costituiva la banca resistente chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per mancanza dei presupposti processuali nonché per tutto quanto sub I della narrativa del presente atto;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della spa con ogni conseguenza di legge;
- nel merito rigettare la domanda avanzata da parte ricorrente perchè infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata per tutti i motivi di cui in narrativa;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”

Con ordinanza datata 22/11/2010 il G.I. disponeva il mutamento del rito fissando l'udienza del 31/01/2011 ai sensi dell'art. 183 c.p.c..

Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., il G.I., con ordinanza datata 20/11/2011, disponeva l'acquisizione agli atti della relazione depositata dal consulente tecnico nominato nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (R.G.n. 906/2010) riservando all'esito ogni eventuale ulteriore provvedimento istruttorio. Quindi, con ordinanza datata 07/05/2012, ritenendo la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni, all'udienza del 26/09/2013, sicchè, espletato tale incombenza, venivano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Ciò premesso, ritenuto in via assorbente che:

- in ordine all'eccezione difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta (o, meglio, negazione della qualità di soggetto passivo del rapporto de quo, in ragione dell'asserita mera attività di raccolta ordini espletata), il contratto intercorso tra le parti in data 11.10.96 è denominato: “Contratto di negoziazione, sottoscrizione, collocamento e raccolta di ordini concernenti valori mobiliari”, avente ad oggetto l'incarico conferito dagli investitori alla banca di “negoziare i valori mobiliari di cui agli ordini di compravendita che saranno impartiti, secondo i termini e le condizioni ivi previsti; sottoscrivere i valori mobiliari, in sede di collocamento e/o distribuzione, di cui agli ordini che saranno impartiti, secondo i termini e le modalità ivi previsti; raccogliere gli ordini di acquisto e di vendita di valori mobiliari che saranno impartiti, secondo i termini e le condizioni ivi previsti”;
- l'eccezione è pertanto infondata dato che è evidente come la banca abbia assunto il compito non solo della mera raccolta, ma anche della negoziazione e sottoscrizione, per cui si è trattato di un c.d. contratto-quadro volto a regolare un nascente rapporto giuridico continuativo tra le parti relativo ad attività di prestazione di servizi di investimento, la cui stipulazione è avvenuta peraltro, quanto ai titoli per cui è causa, nel 2005 e quindi sotto la vigenza del d.lgs. 58/98, testo unico in materia di intermediazione finanziaria, e della Deliberazione Consob n. 11522/98 (ora abrogata e sostituita dalla Deliberazione Consob n. 16190/07) al quale la banca avrebbe dovuto adeguarsi in particolare con riguardo ai doveri informativi rispetto al cliente;
- la prestazione dell'intermediario si sostanzia - in applicazione specifica del generale dovere di condurre le trattative e di dare esecuzione al contratto secondo buona fede (artt. 1337 e 1375 c.c.) - nel comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza e nell'assolvere puntuali obblighi di informazione [art. 21, comma 1, lett. a), b) e c) TUF];
- fra questi rilevano: quello di acquisire dal cliente (prima di concludere il contratto di servizi di investimento e di iniziare la sua prestazione) tutte le informazioni riguardanti la sua esperienza in materia di investimenti in

strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, la sua propensione al rischio e di consegnargli il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (art. 28, comma 1 reg. interm.); quello di fornirgli informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell'operazione stessa, onde permettergli di effettuare una scelta consapevole (art. 28, comma 2, reg. interm.); quello di astenersi dall'eseguire l'operazione se sussiste una situazione di conflitto di interessi, ovvero, se si tratta di operazione non adeguata alle caratteristiche del cliente per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, a meno che non abbia da lui ricevuto, dopo averlo opportunamente informato, rispettivamente l'assenso o l'ordine scritto di eseguirla comunque (artt. 27, comma 2, e 29, commi 1 e 3, reg. interm.);

- sulla base delle risultanze documentali è emerso che, in particolare, la Banca, prima dell'ordine scritto di acquisto dei titoli in oggetto, conferito dai clienti il 3.2.05, non aveva mai provveduto a consegnare agli stessi il documento sui rischi, così come previsto dalla predetta delibera Consob n. 11522/98 alla quale occorre comunque adeguarsi da parte degli intermediari al momento della sottoscrizione del prodotto, non essendovi dubbio che l'originario contratto-quadro debba essere integrato, ai fini della sua attuazione, dalla normativa inderogabile generale e di dettaglio successivamente introdotta dal legislatore (la consegna del documento sui rischi generali è fatto oggetto di un preciso obbligo ad opera dell'art. 28, co. 1, lett. b) Reg. Consob n. 11522/1998, il quale dispone: “Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell’inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono: [...] b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3.”);
- dalle stesse risultanze documentali emerge poi che, neppure dopo l'introduzione del d.lgs. 58/98, testo unico in materia di intermediazione finanziaria, e della Deliberazione Consob n. 11522/98, l'istituto convenuto abbia specificamente accertato il profilo di rischio dei clienti, secondo quanto espressamente prescritto da detta normativa, con la doverosa acquisizione di informazioni funzionali ad una corretta prestazione dei servizi offerti (l'art. 21 lett. b), D.Lgs. 58/1998 dispone che “nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: [...] b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati.”; inoltre, l'art. 28 co. 1, lett. a), Reg. Consob n. 11522/1998 statuisce che “Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell’inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono: a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore.”);
- è dunque incontestato che la banca ha violato i predetti obblighi, in quanto non risulta che la stessa abbia mai chiesto ai signori e prima o in occasione della stipula del contratto-quadro (né comunque prima dell'operazione di investimento del 2005 in discussione) le predette notizie, né che i clienti si siano rifiutati di fornirle (risulta infatti che solo in data 18.4.2008 è stato fatto sottoscrivere il profilo di rischio dei clienti, insieme ad un nuovo contratto quadro);

- la violazione dei doveri dell'intermediario riguardanti - nella specie - soprattutto la fase successiva alla originaria stipulazione del contratto d'intermediazione assume i connotati di un vero e proprio contrattuale: giacché quei doveri, pur essendo di fonte legale, derivano da norme inderogabili e sono quindi destinati ad integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale vigente tra le parti; ne consegue che la loro violazione, oltre a generare eventuali obblighi risarcitori in forza dei principi generali sull'inadempimento contrattuale, può, ove ricorrano gli estremi di gravità postulati dall'art. 1455 c.c., condurre anche alla risoluzione del contratto d'intermediazione finanziaria in corso (così, Cass. Sez. Un. 19 dicembre 2007 n. 26725);
- nella specie, ciò che va risolto, in ragione del grave inadempimento posto in essere dall'intermediario, è il contratto quadro di intermediazione mobiliare;
- alla risoluzione del contratto quadro conseguono effetti restitutori (stante la natura retroattiva della risoluzione), consistenti nel diritto in capo agli attori di conseguire l'intero importo da essi investito (come domandato: €), maggiorato di interessi legali, nonché del maggior danno da svalutazione, costituito dall'eventuale differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali (v. in tal senso Cass. Sez. Un. n. 19499 del 2008);
- non può conseguire altro effetto sul piano risarcitorio, atteso che non risulta né specificamente dedotta né provata la ricorrenza di un danno diverso e ulteriore rispetto a quello già reintegrato con l'effetto restitutorio di cui s'è detto;
- le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.T.M.

il Tribunale di Bari - IV sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti della s.p.a., così provvede:

- 1) accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto di intermediazione mobiliare intercorso tra la banca convenuta e gli attori per grave inadempimento della convenuta;
- 2) condanna la Banca s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione, in favore degli attori, dell'intero capitale da essi investito nell'acquisto dei titoli in oggetto pari ad € oltre interessi legali a far tempo dall'investimento sino al soddisfo ed al maggior danno da svalutazione (pari all'eventuale differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il corrispondente saggio degli interessi legali);
- 3) condanna la predetta Banca al pagamento in favore degli attori delle spese processuali, liquidate in complessivi €. (di cui € 100,00 per spese), oltre accessori tutti di legge, con distrazione in favore del difensore attorc, anticipatorio.

Così deciso in Bari, il 31.3.14

Il Giudice
dott. Franco Lucafo'